

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE STATUTARIA

N. 03/STAT

presentata dai Consiglieri regionali
DERIU - CORRIAS - FUNDONI - PIANO - PILURZU - PISCEDDA - SOLINAS Antonio - SORU -
SPANO

il 9 luglio 2025

Modifiche alla legge statutaria 12 novembre 2013, n. 1 (Legge statutaria elettorale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna),
mirante al rafforzamento del principio della parità di genere.

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge statutaria è volta a garantire una maggiore rappresentanza di genere nelle elezioni per il Consiglio regionale della Sardegna, in attuazione dei principi di eguaglianza sostanziale sanciti dalla Costituzione (articoli 3 e 51) e dalle normative europee in materia di pari opportunità. L'obiettivo principale della proposta è quello di rafforzare la parità di genere nella composizione delle liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale della Sardegna, intervenendo su due fronti:

- 1) prevedendo la composizione alternata delle liste circoscrizionali, per garantire un'effettiva presenza equilibrata di donne e uomini tra i candidati;
- 2) promuovendo l'equilibrio nella rappresentanza dei generi tra i capilista.

La proposta di legge consta di tre articoli.

L'articolo 1 modifica il comma 4 dell'articolo 4 della legge statutaria regionale 12 novembre 2013, n. 1, (Legge statutaria elettorale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna), stabilendo che, in ogni lista circoscrizionale, i candidati devono essere indicati in ordine alternato di genere (una donna e un uomo), a pena di esclusione della lista stessa. Inoltre, nel caso in cui la lista presentasse un numero di candidati inferiore al massimo consentito, il numero totale deve essere pari, per garantire la perfetta alternanza. Nel caso di liste composte da soli due candidati, è obbligatoria la presenza di entrambi i generi, sempre a pena di esclusione. Il comma 2 dell'articolo 1 prevede altresì l'inserimento del nuovo comma 3-ter dopo il comma 3-bis dell'articolo 4 della legge statutaria regionale n. 1 del 2013, al fine di introdurre un limite alla rappresentanza di un solo genere tra i candidati in posizione apicale nelle rispettive liste (capilista): nessuno dei due generi può superare il 50 per cento dei capilista appartenenti a un medesimo gruppo, con arrotondamento all'unità più vicina.

L'articolo 2 specifica che, dall'attuazione della presente proposta di legge, non derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 3 riguarda l'entrata in vigore della legge a partire dalla data della sua pubblicazione sul BURAS.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Modifiche all'articolo 4 della legge statutaria n. 1 del 2013, per il rafforzamento del principio della parità di genere

1. All'articolo 4 della legge statutaria 12 novembre 2013, n. 1 (Legge statutaria elettorale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna), e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente: "3-ter. Nessuno dei generi può essere rappresentato, tra i capilista appartenenti al medesimo gruppo, in una misura superiore al cinquanta per cento, con arrotondamento all'unità più prossima.";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. In ciascuna lista circoscrizionale, a pena di esclusione secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 26 luglio 2013, n. 16 (Organizzazione amministrativa del procedimento e delle votazioni per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale. Modifiche alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale)), sono indicati, alternativamente, una candidata di genere femminile e un candidato di genere maschile; qualora siano presentate liste circoscrizionali con un numero di componenti inferiore al numero massimo di cui al comma 3-bis, il numero dei componenti della lista deve essere pari; nel caso di lista circoscrizionale con due soli componenti, a pena di esclusione, devono essere rappresentati entrambi i generi.".

Art. 2

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il

giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).